



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Andrea BALDANZA	Consigliere (relatore)
Marco VILLANI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Angelo Maria QUAGLINI	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 27 novembre 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 22 marzo 2018, n. 43/2018/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2018";

VISTO il decreto del 7 giugno 2018, n. 1/2018, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, e ss.mm.;



VISTA la nota del 15 ottobre 2018, protocollo n. 17614, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha avanzato la richiesta di parere alla Sezione, promossa dal Comune di Tossicia (TE), ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.i.;

VISTO il decreto del 9 novembre 2018, n. 3/2018, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato la questione al Consigliere Andrea BALDANZA;

VISTA l'ordinanza del 26 novembre 2018, n. 52/2018, con la quale il Presidente della Sezione deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA,

FATTO

Con nota del 15 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) , ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha avanzato la richiesta di parere promossa dal Sindaco del Comune di Tossicia (TE), in merito alla possibilità che un dipendente, responsabile di un servizio, titolare di posizione organizzativa, che abbia parzialmente rinunciato ai riposi di cui all'art. 39 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, possa esercitare, previa autorizzazione, attività di lavoro straordinario, nell'ambito della gestione emergenziale, in conformità con quanto previsto e finanziato dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

In particolare, l'amministrazione comunale avanza dubbi in merito al coordinamento contabile della disciplina relativa alla liquidazione delle ore di straordinario, per attività legate alle emergenze per calamità naturali, con il diritto al recupero dell'indennità, gravante sull'INPS, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 151 del 2001, ed anticipata come datore di lavoro.

SULL'AMMISSIBILITA'

Il quesito proposto deve ritenersi ammissibile, in quanto presentato al Consiglio delle Autonomie Locali dal legale rappresentante dell'ente (il Sindaco del Comune di Tossicia (TE)) ed inerente ad una questione di contabilità pubblica, nei termini di seguito delimitati.

NEL MERITO

Il quesito avanzato dall'amministrazione comunale di Tossicia (TE) riguarda la possibilità per un dipendente, titolare di posizione organizzativa, di rinunciare ai riposi, previsti dall'art. 39 del d.lgs. n. 151 del 2001, e imputare le medesime ore come lavoro straordinario connesso alle emergenze derivanti da calamità naturali. L'art. 40 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, prevede che spetti anche al dipendente titolare di posizione organizzativa la remunerazione delle prestazioni straordinarie per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali. Solo in questi stretti termini la questione sollevata può ricondursi all'interno delle competenze della Corte dei conti, di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In via preliminare, deve precisarsi, come ricordato dall'ARAN, che *"la liquidazione anche a favore dei titolari di posizioni organizzative dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario*



connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, formalmente assegnate ..." (Orientamento ARAN, 1978).

Ciò premesso, appare evidente che, laddove il dipendente rinunci, anche solo parzialmente, ai riposi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151 del 2001, non sussista alcun diritto dell'amministrazione comunale a conseguire il rimborso da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 151 del 2001. I riposi sanciti dall'art. 39 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituiscono una facoltà posta a tutela della maternità, ma non integrano un'astensione obbligatoria dal lavoro. Ove il lavoratore non intenda avvalersi di siffatto diritto potestativo, non sussiste alcun obbligo di anticipazione economica da parte del datore di lavoro e, a cascata, nessun diritto al rimborso presso l'INPS.

Esula, invece, dalla materia della "contabilità pubblica" di competenza della Corte dei conti la pronuncia in merito alla legittimazione ad imputare le ore (astrattamente) di riposo, di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 141 del 2001, come lavoro straordinario legato alle emergenze derivanti da calamità naturali, laddove si sia (almeno parzialmente) rinunciato a siffatto riposo.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - in relazione alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali con nota protocollo n. 17614 del 2018, promossa dal Sindaco del Comune di Tossicia (TE).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ed al Sindaco del Comune di Tossicia (TE).

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 novembre 2018.

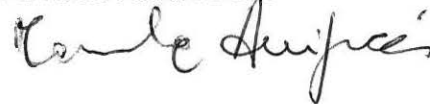
L'Estensore

Andrea BALDANZA




Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI



Depositata in segreteria il **28 NOV. 2018**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella Giammaria

